

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 09/12/2014 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 09/12/2014

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 5 dicembre 2014

In Aosta, il giorno cinque (5) del mese di dicembre dell'anno duemilaquattordici con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Antonio FOSSON

Pierluigi MARQUIS

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1758** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 65 E 93 DEL D.P.R. 380/2001 E DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 23 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA SU OPERE E COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE", LIMITATAMENTE AGLI INTERVENTI EDILIZI STRUTTURALI RELATIVI ALLE POSTAZIONI DI RADIOTELECOMUNICAZIONI.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche” che, nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II, capo IV, del D.P.R. 380/2001, disciplina le attività dirette a garantire la tutela dell’incolumità delle persone e dei beni sul territorio regionale interamente classificato a bassa sismicità, nonché le modalità e i criteri per l’esercizio delle relative funzioni di vigilanza;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1603 del 4 ottobre 2013 avente per oggetto “Approvazione delle prime disposizioni attuative di cui all’art. 3 comma 3 della legge Regionale 31 luglio 2012, n. 23 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”. Revoca della DGR n. 1271 del 2 agosto 2013”, e in particolare l’allegato n. 2 “Elenco, ai fini di cui all’articolo 9, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”;

considerato che tra le opere infrastrutturali di interesse strategico sono ricomprese le “strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)”;

evidenziato che l’art. 9 “Edifici di interesse strategico” della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23, dispone che tutti gli interventi di tipo strutturale che interessano edifici e opere di interesse strategico sono obbligatoriamente soggetti a controllo da parte della struttura regionale competente in materia, per la verifica della corretta applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008);

richiamata la legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 recante “Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e abrogazione della Legge regionale 21 agosto 2000, n. 31”, con particolare riferimento all’art. 2 “Definizioni” e all’art. 3 “Ambito di applicazione”;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1090 del 1° agosto 2014 recante “Approvazione dell’atto di indirizzo per l’individuazione degli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera e) della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”. Sostituzione degli allegati n. 4 e n. 6.2 alla DGR n. 1603 del 04/10/2013”;

evidenziato che sulla scorta di quanto riferito dal Dirigente della Struttura assetto del territorio, anche sulla base di quanto riportato dai referenti dello Sportello Unico Enti Locali Valle d’Aosta, al fine di semplificare e snellire il procedimento amministrativo, tra le diverse attività edilizie che vengono poste in essere per la realizzazione di nuove postazioni di radiotelecomunicazioni, piuttosto che per la sopraelevazione e/o adeguamento strutturale delle stesse, è possibile individuare alcuni tipi che, per caratteristiche strutturali e per la loro modesta entità e/o limitata interazione con edifici esistenti, è possibile ricondurre a quelli elencati nell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1090 del 1° agosto 2014 e, quindi, esentarli sia dall’obbligo del deposito ai sensi dell’artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001, sia dai controlli previsti dall’art. 9 della legge regionale 23/2012;

sottolineato, quindi, che sulla scorta di quanto riferito dal Dirigente della Struttura assetto del territorio, al fine di semplificare il procedimento amministrativo sarebbe opportuno limitare l'obbligo del controllo dei progetti riguardanti le postazioni di radiotelecomunicazioni da parte della struttura regionale competente in materia, per la verifica della corretta applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008), solo nei casi di realizzazioni di nuove postazioni di radiotelecomunicazioni poste al suolo o su edifici esistenti, nonché per gli interventi di sopraelevazione e/o adeguamento strutturale di postazione di radiotelecomunicazioni poste su edificio esistente, fermo restando, comunque, l'obbligo di rispettare quanto disposto dalle norme tecniche vigenti per la progettazione di tutti i tipi di intervento, anche per quelli riconducibili all'elenco di cui all'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 1090/2014;

ritenuto quindi utile procedere con la definizione dei tipi di interventi edilizi relativi alle postazioni di radiotelecomunicazioni da assoggettare alle disposizioni di cui agli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23, allo scopo di rispondere all'esigenza di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi nel campo della riduzione del rischio sismico, senza ridurre i livelli di sicurezza e qualità delle opere edilizie;

vista la proposta predisposta dalla Struttura assetto del territorio, in qualità di struttura competente, così come riportata nell'allegato 1 della presente deliberazione, precisando che le disposizioni in essa contenute si applicano solo per i procedimenti i cui titoli abilitativi vengono rilasciati a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione;

richiamata l'intesa espressa dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), ai sensi dell'articolo 67, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema della autonomie in Valle d'Aosta", di cui alla nota in data 19/11/2014, prot. n. 1104/CPEL, acquisita al protocollo regionale al numero 12872/DDS in data 21/11/2014, con la quale si esprime parere favorevole;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31.12.2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assetto del territorio dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Mauro Baccega;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le procedure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi connessi all'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001 e

dell'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”, limitatamente agli interventi edilizi strutturali relativi alle postazioni di radiotelecomunicazioni, come riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;

2. di stabilire che le disposizioni contenute nell'allegato 1 si applicano solo per i procedimenti i cui titoli abilitativi sono rilasciati a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione;
3. di demandare ad apposite circolari esplicative del competente dirigente ulteriori eventuali precisazioni tecniche e procedurali relative a quanto sopra deliberato;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa agli Enti locali della Regione della Valle d'Aosta e agli Ordini e Collegi professionali competenti in materia;
5. di disporre la pubblicazione – per estratto - della presente deliberazione e dei relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione come previsto dall'articolo 3, comma 4, della l.r. 23/2012.

ALLEGATO 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1758 del 5/12/2014

Individuazione delle tipologie di interventi edilizi strutturali relativi alle postazioni di radiotelecomunicazioni e relative procedure di controllo

Le postazioni di radiotelecomunicazioni¹ risultano opere infrastrutturali connesse con i servizi di comunicazione e dunque rientrano nella categoria “Edifici e opere di interesse strategico”, soggette a controllo obbligatorio ai sensi dell’articolo 9 della L.R. 23/2012.

Fermo restando l’obbligo che la progettazione degli interventi edilizi strutturali venga eseguita nel rispetto dei dettami delle norme tecniche vigenti, al fine della semplificazione del procedimento, si ritiene opportuno regolamentare nel modo sotto indicato i procedimenti previsti dagli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001 e dall’art. 9 della legge regionale 23/2012:

CATEGORIA	Sottocategoria	Soggetto a deposito di cui agli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001 nelle forme dell’art. 7 della LR 23/2012	Controllo obbligatorio art 9 LR 23/2012
Interventi edilizi relativi alle postazioni di radiotelecomunicazioni (A)	1 <u>Realizzazione</u> di una nuova postazione di radiotelecomunicazioni al suolo (sostegno e/o locale apparati)	SI	SI
	2 <u>Realizzazione</u> di una nuova postazione di radiotelecomunicazioni mediante la sola posa su edificio esistente di palo di altezza ≤ 10 m o di un traliccio di altezza ≤ 5 m	NO	/
	3 <u>Realizzazione</u> di una nuova postazione di radiotelecomunicazioni su edificio esistente mediante realizzazione di palo di altezza >10 m o di un traliccio di altezza >5 m	SI	SI
	4 <u>Sopraelevazione e/o adeguamento</u> strutturale di una postazione di radiotelecomunicazioni al suolo (es aumento del locale apparati, rinforzo fondazioni, rinforzo struttura di sostegno)	SI	NO
	5 <u>Sopraelevazione e/o adeguamento</u> strutturale di una postazione di radiotelecomunicazioni su edificio esistente	SI	SI
	6 <u>Riparazione o intervento locale</u> su strutture di postazione di radiotelecomunicazioni al suolo o su edificio esistente, compreso tra i tipi di interventi indicati nell’allegato 1 alla D.G.R. 1090 del 01/8/2014	NO (SI eventuale ²)	NO
	7 <u>Riparazione o intervento locale</u> su strutture di postazione di radiotelecomunicazioni al suolo o su edificio esistente non compreso tra i tipi di interventi indicati nell’allegato 1 alla D.G.R. 1090 del 01/8/2014	SI	NO

¹ Per le definizioni si rimanda alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 recante “Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e abrogazione della Legge regionale 21 agosto 2000, n. 31”, con particolare riferimento all’art. 2 “Definizioni” e all’art. 3 “Ambito di applicazione”

² Se l’intervento di riparazione o l’intervento locale interessa parti strutturali di una postazione di radiotelecomunicazioni per la quale, a seguito dei lavori, è richiesto il rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell’artt. 25 e 62 del D.P.R. 380/2001, il progetto deve essere depositato ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001, contestualmente alla nomina del Collaudatore.

Installare o modificare una stazione radioelettrica non costituisce un intervento di tipo strutturale, quindi non è soggetto al deposito di cui agli articoli 65 e 93 del D.P.R. 380/2001.

Gli interventi di realizzazione, adeguamento e riparazione che riguardano gli specchi passivi posti al suolo sono da considerarsi rientranti nella categoria (A)“**Interventi edilizi relativi alle postazioni per radiotelecomunicazioni**” – sottocategorie riguardante **al suolo (A1, A4, A6)**.